

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3441-ter</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DI NARDO RAFFAELE**

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

*(Nuovo testo della proposta di legge n. 3441 a seguito dello stralcio deliberato dalla IV Commissione (Giustizia) nella seduta del 14 luglio 1971 della tabella allegata per la parte concernente i medici incaricati e qualifiche corrispondenti)*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nella allegata tabella, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1971, di complessive lire 602.360.160, sarà provveduto, quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e, quanto a lire 402.360.160, mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento corrispondente al capitolo suddetto per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

*Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:*

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto . . . . .	Censore dirigente di 1ª classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2ª classe e ragioniere principale; censore e 1º ragioniere; qualifiche corrispondenti assistenti sociali e tecnici . . . . .	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti alle carriere degli assistenti sociali e del personale tecnico . . . . .	40.000
Personale operaio . .	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni . .	23.000

(a) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge.

(c) Le misure giornaliere dell'indennità penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(d) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere a) e b), della legge 5 marzo 1961, n. 90.